



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
*Città Metropolitana di Catania*

Il Segretario Generale

AL RESPONSABILE DELL'ACCESSO CIVICO  
Vice Segretario Generale – Dott.ssa Laura Gulizia

AI DIRIGENTI DELLE AREE FUNZIONALI

ALL'AVVOCATO COMUNALE

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ALL'UFFICIO INFORMATICA – C.E.D.

ALL'U.R.P.

SEDE

e, per conoscenza:

Prot. n. 0037954 del 09 NOV 2016

AL SINDACO  
SEDE

AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
SEDE

AI RESPONSABILI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE,  
CONSORZI ED ENTI PUBBLICI EX ART. 2 bis D.lgs. n. 33/2013 e S.M.I.  
Per il tramite del Dirigente Area 1°  
LORO SEDE

**Oggetto: D.Lgs 25.05.2016, n. 97 (Freedom of Information Act (Foia) pubblicato sulla GURI n. 132 del 08.06.2016, modifiche al D.lgs 14.03.2013 n. 33 concernente il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PP.AA.- Disposizioni attuative.**

In considerazione dell'avvenuta conferma e rinnovo degli incarichi di R.P.C., Responsabile della Trasparenza e, soprattutto, di Responsabile dell'accesso civico (vedasi determinate sindacali nn. 92 e 93 del 9/11/2016), si reputa opportuno, per quanto di rispettiva competenza, comunicare che, con D.Lgs 25.05.2016, N. 97 pubblicato sulla GURI n. 132 dell'08. 06. 2016, sono state apportate modifiche al D.lgs 14.03.2013 n. 33 concernente il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PP.AA.

In particolare giova rammentare che la nuova riformulazione dell'art. 5 del D.lgs.n. 33/2013, recita quanto segue:

*"1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo' presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente puo' altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito

territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.)

La nuova disposizione, sostanzialmente, interviene in modo significativo sia sulla parte relativa ai principi generali che sulle singole disposizioni regolanti i diversi istituti della trasparenza e accessibilità delle informazioni; infatti, viene ribadito, quale principio fondamentale che la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati con l'aggiunta dei "documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini", e "promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa". Pertanto, si ribadisce "la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni" tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione degli atti, confermando che **tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di accesso sono pubblicati e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli.**

Inoltre, si segnala che non si richiede più che vi sia un interesse concreto ed attuale tale da legittimare il diritto all'accesso di atti già oggetto di pubblicazione e l'unico limite all'accesso è dato dalla rilevanza della tutela di interesse pubblici e privati giuridicamente rilevanti (vedi diritto alla privacy).

L'istanza di accesso civico non necessita di motivazione e va diretta all'ufficio che detiene i dati e/o all'URP e/o ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'istanza può essere anche diretta al RPC e/o al Responsabile della Trasparenza qualora abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di rilascio di dati concernenti controinteressati va trasmessa a quest'ultimi con raccomandata con avviso di ricevimento affinché, entro 10 giorni dalla ricezione, declinino eventuale motivata opposizione.

Si ricorda che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni con la conseguente comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il diritto di accesso può essere limitato nei casi previsti dall'art. 5 bis del decreto richiamato. Ciò evidenziato, si ritiene opportuno declinare, in sintesi, gli obblighi di pubblicazione che costituiscono oggetto del **diritto di accesso civico.**

Sezione	Obblighi di pubblicazione	Annotazioni
<b>Organizzazione</b>	a) Dati relativi organi di indirizzo politico con rispettive competenze b) Articolazione degli uffici con relativa competenza, nomi dei dirigenti con indirizzi PEC e organizzazione dell'Amministrazione.	
<b>Titolari incarichi politici e amministrativi</b>	a) Atti di nomina e di proclamazione, b) Curriculum,	

	<p>c) Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, spese di viaggio e missioni,  d) Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti,  e) Dichiarazione reddituale ex art. 2 legge 441/1982 e L. R. 128/1982.</p>	
<b>Incarichi di collaborazione e consulenza</b>	<p>a) Dati concernenti gli atti conferimento incarichi,  b) Curriculum vitae,  c) Incarichi svolti in Enti di diritto privato e attività professionali,  d) Compensi legati al rapporto di consulenza o collaborazione.</p>	<p>Si ricorda che la pubblicazione di quanto a fianco e la doverosa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) ex art. 53 D.lgs. 165/2001 sono condizioni di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Pertanto, si rammenta che in caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.</p>
<b>Dotazione organica e costo del personale</b>	<p>a) Le PP. AA. sono tenute a pubblicare il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute,  b) Le PP. AA. evidenziano, separatamente, i dati complessivi del costo del personale a tempo indeterminato articolato per aree professionali,  c) Le PP. AA. pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale,  d) Le PP. AA. Pubblicano, annualmente, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e trimestralmente il corrispondente costo complessivo.</p>	
<b>Incarichi conferiti ai dipendenti</b>	<p>a) Le PP. AA. pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti ed autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti con indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.</p>	
<b>Bandi concorso</b>	<p>a) Le PP. AA. pubblicano i bandi concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale nonché i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte.</p>	
<b>Valutazione Performance e premi al personale</b>	<p>a) Le PP. AA. pubblicano l'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance nonché l'ammontare dei premi distribuiti,  b) Le PP. AA. pubblicano i criteri fissati nei sistemi di misurazione e valutazione della performance e i dati aggregati del salario accessorio distribuito.</p>	
<b>Contrattazione collettiva</b>	<p>a) Le PP. AA. Pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,</p>	

	b) Le PP. AA. Pubblicano i contratti integrativi stipulati nonche' la relazione tecnica finanziaria e quella illustrativa certificate dall ' organo di controllo (Revisori dei Conti).	
<b>Enti pubblici vigilati</b>	a) Le PP. AA. Pubblicano ed aggiornano annualmente l'elenco degli enti pubblici vigilati o finanziati, l'elenco delle società partecipate con l'indicazione della quota partecipata, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell 'Amministrazione, b) Le PP. AA. Pubblicano l'elenco degli enti di diritto privato in controllo pubblico con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte, c) Le PP. AA. pubblicano i provvedimenti costitutivi di società nonche' di acquisto di partecipazione in società.	Si ricorda che in caso di mancato o incompleta pubblicazione dei dati richiesti dalla legge è vietata l'erogazione di somme a qualsiasi titolo salvo quanto dovuto per le obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte. Le disposizioni richiamate non trovano applicazione per le partecipazioni pubbliche in società quotate nei mercati italiani e nei paesi dell ' Unione Europea.
<b>Provvedimenti Amministrativi</b>	Le PP. AA. Pubblicano nelle distinte sezioni dell' Amministrazione Trasparente gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti così elencati: . a) Atti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e relativemodalità ex D.lgs 18. 04. 2016 n.50 ( codice del contratti), b) Accordi stipulati dall 'Amministrazione con soggetti pubblici e privati (artt. 11 e 15 legge 241/1990).	
<b>Sovvenzioni — contributi e vantaggi economici</b>	a) Le PP. AA. Pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi — sussidi ecc. (art. 12 legge 241/90), b) Le PP. AA. Pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi ecc. di importo superiore a mille euro.	Si ricorda che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione di un importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. Si ricorda, altresì, che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di sovvenzioni ecc. qualora dai dati sia possibile ricavare informazioni sulla salute e/o sulla situazione di disagio economico sociale degli interessati.
<b>Risorse pubbliche</b>	a) Le PP. AA. pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione nonché i dati in forma sintetica anche con rappresentazione grafica, b) Le PP. AA. pubblicano il piano degli indicatori e dei risultati attesi ex art. 19 D. Lgs n. 91/2011.	
<b>Beni immobili</b>	a) Le PP. AA. pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e	

	detenuti con rispettivi canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	
<b>O.I.V. e Revisore</b>	Le PP. AA. pubblicano gli atti degli O.I.V. con indicazione in forma anonima dei dati personali nonché la relazione dell'organo di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione e conto consuntivo.	
<b>Servizi erogati</b>	a) Le PP. AA. pubblicano (ivi compresi i gestori) la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità, b) Pubblicano i costi contabilizzati ed il relativo andamento nel tempo.	
<b>Tempi di pagamento</b>	Le PP. AA. pubblicano con cadenza annuale un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture.	
<b>Procedimenti e controlli</b>	a) Le PP. AA. pubblicano le tipologie di procedimento di propria competenza indicando: 1) I riferimenti normativi, 2) Il Responsabile del procedimento, 3) L'Ufficio del procedimento con recapito telefonico e posta elettronica istituzionale, 4) Per i procedimenti ad istanza di parte indica gli atti e i documenti da allegare e la modulistica necessaria, 5) Il termine di conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, 6) Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato nel corso del procedimento, 7) Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti ove necessari, 8) Il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo.	
<b>Contratti pubblici</b>	1) Le PP. AA. pubblicano i dati previsti dall'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 (anticorruzione) e nello specifico: a) Struttura proponente, b) Oggetto del bando, c) Elenco operatori invitati a presentare offerte, d) Aggiudicatario, e) Importo dell'aggiudicazione, f) Tempi di completamento dell'opera,	

	<p>servizio e fornitura, g) Importo delle somme liquidate. 2) Sono oggetto di pubblicazione anche gli atti e le informazioni di cui al D.lgs 50/2016.</p>	
<b>Atti di pianificazione</b>	<p>Le PP./IA. pubblicano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiori a 40.000,00 euro nonché il programma triennale di LL.PP. e relativi aggiornamenti annuali.</p>	
<b>Governo del territorio</b>	<p>a) Le PP. AA. pubblicano gli atti di governo del territorio costituiti da piani territoriali — piani paesistici — strumenti urbanistici generali e di attuazione e loro varianti,  b) Le PP.AA. pubblicano in apposita sezione del sito del comune anche le proposte di iniziativa privata di trasformazione urbanistica (piani di lottizzazione) in attuazione dello strumento urbanistico generale a fronte di impegni diretti alla realizzazione di opere di urbanizzazione o cessione di aree o volumetria per finalità di pubblico interesse.</p>	<p>Si ricorda che la pubblicazione di cui alla lettera a) costituisce condizione di efficacia degli atti approvati.</p>
<b>Informazioni ambientali.</b>	<p>Le PP.AA. pubblicano sui loro siti istituzionali le informazioni ambientali (scritte, visivi, sonore ed elettronica) riguardanti l'ambiente: aria, acqua, suolo, territorio, energia, rumore, radiazioni, rifiuti, scarichi che incidono o possono incidere sull'ambiente.</p>	
<b>Interventi di emergenza</b>	<p>Le PP.AA. pubblicano i provvedimenti adottati per ragioni contingibili ed urgenti (provvedimenti straordinari) indicando le norme di legge derogate, i motivi della deroga e gli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti. Sono altresì indicati i termini temporali fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti nonché il costo previsto ed il costo effettuato dagli interventi. L' esecuzione del flusso informativo è affidato ai responsabili di settore che avranno anche cura di eseguire i dovuti controlli consapevoli che in caso di inadempimento o parziale adempimento sono responsabili del danno all'immagine procurato in danno dell'Amministrazione senza pregiudizio della conseguente azione disciplinare.</p>	

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, i Responsabili in indirizzo, tenuti all'inserimento dei dati

e informazioni di competenza del settore, provvederanno ad una urgente ricognizione di quanto già presente nella sezione Amministrazione Trasparente e a trasmettere all'Ufficio Informatica – C.E.D. gli eventuali dati mancanti e/o non aggiornati, in formato aperto e, ove richiesto riassunti in tabelle. L'Ufficio Informatica – C.E.D. provvederà costantemente a monitorare il funzionamento on line della sezione e la qualità informatica (dato aperto) dei dati inseriti.

Si ricorda, altresì, che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione possono essere valutati ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 47 del decreto in oggetto, cui si riporta il testo qui di seguito, trova applicazione dal primo aggiornamento del P. T. T. e comunque a partire dal 180° giorno successivo dalla entrata in vigore del decreto richiamato (23.06.2016):

*Art. 47 ((Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici))*

*1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.))*

*2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))*

E' fatta salva la facoltà della Regione Siciliana di individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità del proprio ordinamento; in mancanza di norme regionali questo ufficio ritiene applicabili, medio tempore, le norme nazionali in quanto principi fondamentali preposti a tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

Si rammenta, infine, che ai sensi del nuovo art. 2 bis del D.Lsg.n. 33/2013, come introdotto dal D.lsg. n. 97/2016, ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come



definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.)).

Per quanto sopra rammentato, si evidenzia che ai sensi dell'art. 15 bis del D.Lsg.n. 33/2013, come introdotto dal D.lsg. n. 97/2016 le societa' a controllo pubblico, dal 23/6/2016 hanno l'obbligo di pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e' condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Pertanto, si sensibilizzano i Rappresentanti Legali e gli Organismi di Controllo Analogo delle Società partecipate dall'Ente, per il tramite dei propri responsabili ex L. 190/2012 a verificare il rispetto della normativa di loro interesse.

In sede, 09/11/2016

IL SEGRETARIO GENERALE – R.P.C. - R.T.I.

Dott. Mario Trombetta

